

Prot. n.493/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Dicembre 2013

Oggetto: **Versamento dell'acconto IVA***Termine per il versamento dell'acconto e modalità di calcolo*

Si ricorda alle imprese associate che entro venerdì 27 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento dell'acconto relativo all'IVA riferibile all'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno 2013.

Nella generalità dei casi, ai fini della determinazione dell'importo da versare a titolo di acconto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il contribuente può adottare uno dei seguenti criteri:

1) Metodo storico

Il parametro di riferimento è costituito dall'ammontare del debito IVA risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dell'anno precedente (2012) per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al quarto trimestre dell'anno precedente (2012) per i contribuenti trimestrali «speciali» di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero dall'imposta risultante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali «ordinari».

L'acconto deve essere calcolato nella misura dell'88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente.

2) Metodo previsionale

La norma consente di commisurare l'acconto a quanto si prevede di dover versare in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso (2013) per i contribuenti mensili, a quanto dovuto in sede di liquidazione periodica relativa al quarto trimestre dell'anno in corso (2013) per i contribuenti trimestrali «speciali» di cui al citato articolo 74 del D.P.R. 633/1972, ovvero a quanto risulterà dalla dichiarazione annuale per il 2013 (dichiarazione annuale IVA 2014) per i contribuenti trimestrali «ordinari».

Anche in questo caso, l'importo dovuto va calcolato nella misura dell'88 per cento.

3) Metodo analitico

In alternativa ai metodi precedenti, l'obbligo del versamento dell'acconto IVA può essere assolto anche mediante la liquidazione di un importo determinato tenendo conto:

- dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 per il periodo dal 1° al 20 dicembre (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, se si tratta di contribuenti che effettuano i versamenti trimestrali), nonché dell'imposta relativa alle operazioni che, alla data del 20 dicembre, sono effettuate, ma non ancora fatturate oppure fatturate, ma non ancora registrate.

In diminuzione di tale importo andranno computate:

- l'imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni registrate dal 1° al 20 dicembre (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali);

- per le operazioni intracomunitarie, l'imposta detraibile afferente le operazioni conteggiate a debito secondo le indicazioni fornite in precedenza al fine della determinazione dell'importo dell'acconto stesso;
- l'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese di novembre.

Qualora si scelga di optare per il metodo in esame, l'acconto da versare è pari al 100 per cento dell'importo risultante dalla liquidazione effettuata seguendo il metodo sopra descritto.

L'acconto non è dovuto se di ammontare inferiore a Euro 103,29.

I contribuenti devono effettuare il versamento mediante il modello F24, indicando uno dei seguenti codici tributo:

**6013 contribuenti mensili**

**6035 contribuenti trimestrali**

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

